



**UNIONE INDUSTRIALE TORINO**



# **STATUTO**

**29 NOVEMBRE 2004**



**UNIONE INDUSTRIALE TORINO**



# STATUTO

*Allegato all'atto costitutivo dell'Unione a rogito del notaio Mandelli in data 8 novembre 1945, n. 21961 - 10102 di repertorio.*

*Modificato con deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Delegati del 29 gennaio 1948, del 18 aprile 1952, del 5 maggio 1964, del 5 maggio 1969 e dell'11 maggio 1970.*

*Approvato nel nuovo testo dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 9 ottobre 1972, a verbale del notaio Piacentino n. 1791 - 811 di repertorio.*

*Modificato con deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Delegati del 17 giugno 1991, a verbale del notaio Morone n. 8999 - 61867 di repertorio.*

*Adeguamento al nuovo Statuto della Confindustria approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati del 1° giugno 1992, a verbale del notaio Morone n. 9575 - 66011 di repertorio.*

*Adeguamento dello Statuto alle norme del d.Lgs. 4.12.97, n. 460 approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati del 16 giugno 1998, a verbale del notaio Morone n. 12545 - 83406 di repertorio.*

*Modificato con deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Delegati del 16 giugno 2003, a verbale del notaio Morone n. 101.697 di repertorio.*

*Adeguamento al nuovo Statuto di Confindustria approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Delegati del 29 novembre 2004, a verbale del notaio Morone n. 105256 - raccolta 16061 di repertorio.*

# TITOLO I

## COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI

### Art. 1

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Unione Industriale della Provincia di Torino, denominabile U.I. Torino o Unione Industriale di Torino, ed indicata nel presente statuto anche come "Unione" o "Associazione". L'Associazione, con sede legale in Torino, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono riferimento ai fini del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.

### Art. 2

L'Unione Industriale della Provincia di Torino è organizzazione senza fini di lucro; essa si propone:

a) di promuovere, tutelare e difendere, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli interessi generali dell'industria, rappresentandola ed assistendola nei confronti di qualsiasi autorità ed amministrazione e delle Organizzazioni economiche e sindacali, nonché stimolando la comprensione e la diffusione dei più aggiornati criteri di imprenditorialità e rendendo le imprese consapevoli dell'utilità di collaborare nell'ambito delle categorie e dell'Unione alla formazione di politiche solidali, nel

rispetto degli indirizzi e delle norme associative;

b) di promuovere ed attuare il coordinamento dell'azione da svolgere con le altre Organizzazioni territoriali piemontesi e delle altre regioni, qualora vi sia la opportunità di trattazioni e soluzioni a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale;

c) di operare, in collegamento con i Gruppi merceologici e con le eventuali Associazioni di categoria aderenti, per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'industria e delle singole aziende nel campo tecnico, organizzativo e sociale, e ciò anche in rapporto alle eventuali iniziative consimili assunte da altre Unioni o da Enti tecnici ed economici internazionali, nazionali e locali;

d) di curare il funzionamento dei servizi comuni a favore delle Associate o Gruppi di Associate;

e) di designare e nominare propri rappresentanti in quanto richiesti od ammessi da Enti pubblici e privati, e ciò anche per conto delle eventuali Associazioni aderenti nel caso che tali nomine o designazioni non spettino direttamente alle Associazioni medesime;

f) di stipulare quegli accordi collettivi, sindacali ed economici, che investono interessi di carattere generale, e di assistere le Associate nelle loro vertenze di lavoro, affinché sia assicurata un'uniformità di orientamenti, e perchè possano emergere le singolarità di situazioni la cui conoscenza dovrà essere di guida in altre trattative;

g) di mantenere con le Organizzazioni dei lavoratori, indipendentemente dalle stipulazioni contrattuali in materia sindacale ed economica, quei costanti rapporti atti a creare nell'atmosfera industriale il più efficace spirito di collaborazione fra datori di lavoro e prestatori d'opera;

h) di intervenire a richiesta delle parti interessate per dirimere divergenze fra soci mediante l'opera di un Collegio Probivirale da nominare tra i Probiviri eletti dall'assemblea ai sensi dell'art. 21;

i) di ottenere dai soci quelle informazioni e notizie di indole generale che riguardino studi e statistiche inerenti ai fini associativi e di provvedere presso le Imprese stesse a quegli accertamenti che si rendessero opportuni agli effetti organizzativi ed amministrativi dell'Unione, nonché di fornire alle Associate, con opportuni commenti ed elaborazioni, informazioni e notizie utili;

l) di cooperare con altri Enti, pubblici e privati, per realizzare tutte le iniziative volte allo sviluppo economico e sociale nella Provincia di Torino, tutelando il ruolo dell'industria e degli imprenditori industriali e curando i loro interessi immediati e mediati, nel quadro di una visione globale della realtà sociale in funzione del progresso del Paese.

L'Unione può compiere, infine, tutti gli altri atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali.

Per i fini di cui ai commi precedenti, oltre all'azione diretta, l'Unione può erogare contributi, effettuare beneficenze ed elargizioni ed altresì, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando, nel caso di iniziative di generale e pubblico interesse, la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte.

Le trattative per questioni sindacali di ordine generale interessanti più categorie sono svolte previo esame del Consiglio Direttivo, sotto la vigilanza del Comitato di Presidenza dell'Unione. Le trattative interessanti invece collettivamente o singolarmente le aziende di una determinata categoria, sono svolte normalmente dai Gruppi merceologici o dalle singole Associazioni, previa comunicazione alla Presidenza dell'Unione, e tenendo presenti gli interessi comuni dell'industria.

Spetta in questi casi al Comitato di Presidenza dell'Unione, sentiti i propri organi tecnici, di intervenire tempestivamente a tutela degli interessi di carattere generale.

Il Direttore dell'Unione è incaricato di provvedere per l'osservanza delle norme di cui sopra e di riferirne al Comitato di Presidenza.

## TITOLO II

### DEI SOCI

#### Art. 3

Possono aderire all'Unione Industriale di Torino come soci effettivi:

a) le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;

b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;

c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono ammettersi adesioni di Associazioni di categoria, con statuti consoni a quello dell'Unione, secondo quanto disposto dall'art. 4. Le Imprese aderenti alle predette Associazioni si considerano a tutti gli effetti associate all'Unione assumendone diritti e obblighi.

Possono altresì essere ammessi a far parte dell'Unione anche Enti economici, tecnici ed assistenziali interessanti l'industria, subordinatamente alla osservanza delle norme e modalità previste dall'art. 4 del presente statuto e con modalità analoghe, in quanto applicabili, a quelle del comma precedente del presente articolo.

Con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati o essere collegate mediante convenzione di servizi, altre realtà aziendali che presentino elementi di

complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'impresa istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese di cui alla lettera a), che hanno i requisiti per essere soci effettivi, non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Le Imprese associate sono raccolte in Gruppi merceologici, ovvero nelle eventuali Associazioni, di cui al comma seguente, che li sostituiscano.

I Gruppi sono fissati e disciplinati dalle Norme Regolamentari di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 del presente statuto, e da quanto disposto dagli artt. 10 e 11.

L'Unione persegue, anche attraverso adeguate politiche di incentivazione, l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese, considerato strumento per realizzare un'effettiva integrazione di tutte le Imprese nel sistema confederale ed una maggiore coesione delle varie componenti organizzative.

## AMMISSIONE E DURATA

### Art. 4

Le singole Imprese che intendono associarsi all'Unione devono presentare domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata dall'indicazione dei legali rappresentanti, del genere dell'attività, dell'ubicazione degli stabilimenti e uffici e del numero dei dipendenti e dei collaboratori stabili.

Le Associazioni di categoria e gli Enti che intendono aderire

all'Unione dovranno presentare domanda corredata dall'elenco delle persone investite di cariche sociali e di mandati speciali o generali accompagnata da copia dello statuto ed eventuale regolamento, nonché dalla domanda di adesione all'Unione, stilata con le stesse modalità di cui al comma precedente, da tutte le aziende aderenti ad esse Associazioni.

Le domande delle Imprese singole saranno sottoposte al Consiglio Direttivo, mentre le domande delle Associazioni e degli Enti saranno esaminate dalla Giunta.

Per le domande non accolte è ammessa richiesta di riesame alla Giunta per le singole Imprese ed alla Assemblea per le Associazioni e gli Enti. Le deliberazioni favorevoli ai riesami saranno valide con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti. Contro le deliberazioni negative sui riesami, è ammesso ricorso ai Proviviri, che decideranno in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'iscrizione delle singole Imprese è impegnativa per un biennio e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se non viene disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Agli effetti contributivi l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui ha luogo la notifica dell'ammissione.

## DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

### Art. 5

La qualità di socio, derivante dall'ammissione, impegna gli iscritti, singole Imprese, Associazioni e loro aderenti, all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità dello statuto medesimo.

L'adesione all'Unione in qualità di socio comporta l'obbligo di osservare il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve

essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

Le Associazioni di categoria eventualmente aderenti hanno altresì l'obbligo di notificare all'Unione qualunque argomento anche non sindacale rispetto al quale le eventuali loro deliberazioni possono pregiudicare altre categorie di industria o associate, in modo che il Presidente dell'Unione od un altro componente della Presidenza possa tempestivamente intervenire. Identico obbligo spetta alle Imprese direttamente aderenti.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese" dell'Associazione, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione, se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Torino.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse, per i soci aggregati e per le aziende convenzionate, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni/Gruppi/Settori, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Unione e agli organi collegiali delle Associazioni o Gruppi Merceologici.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

#### Art. 6

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per anni due;

c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 4.

Lo scioglimento di una Associazione aderente non provoca lo scioglimento dei vincoli associativi delle Imprese, in essa Associazione raggruppate, nei confronti dell'Unione. Le Imprese saranno in tal caso inquadrate nel Gruppo merceologico che subentrerà alla disciolta Associazione.

## Art. 7

Contro i soci che contravvengono alle disposizioni del presente statuto, ed alle deliberazioni e direttive regolarmente adottate dagli Organi competenti, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo, per le imprese, e dalla Giunta, per le Associazioni.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Provvisori nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## ESERCIZIO SOCIALE

### Art. 8

L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine con il 31 dicembre di ciascun anno.

## TITOLO III

### L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

#### ORGANI SOCIALI

### Art. 9

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Comitato di Presidenza;
- g) i Proviviri;
- h) i Revisori Contabili;
- i) il Tesoriere.

### Art. 10

Sono organi dei singoli Gruppi merceologici:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

## Art. 11

Il funzionamento degli organi dei singoli Gruppi merceologici sarà deliberato con appositi regolamenti dalle singole Assemblee, rispettando la lettera e lo spirito dello statuto dell'Unione nonché le disposizioni contenute nelle norme regolamentari annesse al presente statuto, e rispondendo ai seguenti requisiti generali:

a) sistema di votazione che consenta l'effettiva partecipazione delle Imprese di ogni dimensione;

b) durata non più che quadriennale delle cariche. I singoli Gruppi merceologici possono prevedere l'ipotesi di rieleggibilità del Presidente per non più di otto anni consecutivi;

c) impegno di osservare e fare osservare le disposizioni che verranno emanate dalla Unione e dalla Confederazione.

Qualora in un Gruppo merceologico venisse a mancare l'esercizio delle funzioni delle cariche elettive, la Presidenza dell'Unione provvederà per il più pronto ritorno al normale funzionamento ed eventualmente per la gestione provvisoria.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 12

L'Assemblea delle Imprese associate è composta dai rappresentanti delle medesime. Le Imprese associate hanno diritto, ai fini delle delibere assembleari, ad un numero di voti in rapporto al numero di dipendenti o equiparati, risultante dall'ultimo censimento dell'Unione secondo la seguente scala:

- fino a 50 dipendenti, 1 voto
- da 51 a 100 dipendenti, 2 voti
- da 101 a 250 dipendenti, 3 voti
- da 251 a 500 dipendenti, 4 voti
- da 501 a 1000 dipendenti, 5 voti
- oltre i 1000 dipendenti spetta un ulteriore voto per ogni ulteriore

numero di 500 dipendenti, senza contare le frazioni.

Per le categorie di cui all'art. 32 la partecipazione all'Assemblea ed i voti di loro spettanza saranno determinati dalla Giunta in rapporto alle particolari condizioni di adesione stabilite per tali categorie ai sensi del predetto art. 32.

Tutti i voti spettanti ad ogni Impresa associata sono espressi in Assemblea da un solo rappresentante.

#### Art. 13

E' competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Proviriviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) ratificare l'approvazione del bilancio consuntivo;
- h) ratificare la delibera di Giunta inerente le quote sociali ed i contributi;
- i) modificare il presente statuto;
- j) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### Art. 14

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre, in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario, con l'indicazione delle materie da porre all'ordine del giorno, la Giunta, il Consiglio Direttivo, il Presidente

od almeno 1/3 dei voti di cui l'Assemblea dispone. L'avviso di convocazione sarà diramato dal Presidente almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la convocazione sono ammessi la posta elettronica o altri mezzi equivalenti che diano riscontro del ricevimento. E' ammessa una sola delega per ciascun Associato presente, ad eccezione delle aziende appartenenti ad un gruppo o dichiaratamente tra loro collegate. La scelta del rappresentante che ogni Impresa designa per esprimere il suo voto nonché l'eventuale attribuzione di deleghe devono essere preventivamente comunicate all'Unione, entro il termine stabilito nell'avviso di convocazione.

Il Presidente stabilisce, caso per caso, il sistema da seguire per le votazioni, con modalità che garantiscano la verifica e la segretezza ove necessaria. Trattandosi di nomine di persone, le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto.

L'adunanza è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti di cui dispone l'Assemblea. La riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati purché stabilita in giorno diverso; la data della seconda convocazione deve essere indicata nell'avviso per la prima convocazione. Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione. All'inizio della riunione il Presidente dell'Assemblea chiama uno dei partecipanti oppure, se del caso, un notaio a fungere da segretario dell'assemblea stessa. Nei casi in cui lo statuto non prevede diversamente, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Per il calcolo della maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

## GIUNTA

### Art. 15

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione.

Essa è composta, dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Unione in carica e dagli ex Presidenti, nonchè:

a) dai componenti designati dai Gruppi merceologici e dalle eventuali Associazioni aderenti. Ogni Gruppo o Associazione ha diritto ad eleggere un componente, oltre gli eventuali rappresentanti aggiunti di cui alla lettera b);

b) da 30 rappresentanti aggiunti, designati dai Gruppi o dalle Associazioni in numero di uno per ogni punto di coefficiente derivante dal rapporto: imponibile contributivo del Gruppo o Associazione (numero dipendenti risultante dall'ultimo censimento dell'Unione x aliquota contributiva)/somma degli imponibili contributivi di tutti i Gruppi o Associazioni aderenti, proporzionato ai predetti 30 posti.

I posti nella Giunta non coperti dai coefficienti a numeri interi vengono assegnati in ordine decrescente alle Associazioni o Gruppi che presentano i residui più elevati, compresi i Gruppi o Associazioni che già hanno numeri interi. In caso di parità di residui il posto nella Giunta viene assegnato al Gruppo o all'Associazione con aliquota contributiva più elevata; nel caso di parità anche di aliquota il posto viene assegnato all'Associazione o Gruppo con il maggior numero di aderenti.

Per le categorie di cui all'art. 32 valgono le particolari condizioni stabilite al momento dell'adesione;

c) da cinque componenti designati dal Comitato per la Piccola Industria;

d) da tre componenti designati dal Gruppo dei Giovani Imprenditori dell'Industria;

e) dai componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, secondo l'art. 13, in numero pari alla metà (eventualmente arrotondata in eccesso) del numero dei componenti corrispondenti alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

E' facoltà del Presidente nominare fino ad un massimo di ulteriori

quattro componenti che siano espressione particolarmente significativa della realtà associativa.

Assistono alle riunioni della Giunta il Tesoriere ed i Revisori Contabili.

Il Comitato di Presidenza può inoltre prevedere la presenza di invitati permanenti ai lavori della Giunta, senza diritto di voto.

La Giunta ha il compito di:

1) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti, dopo aver valutato ed approvato gli indirizzi generali ed il programma del Presidente designato da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 37;

2) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la programmazione dell'attività dell'Unione;

3) dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea, per quanto di sua competenza;

4) formulare le direttive per il coordinamento delle attività delle eventuali Associazioni aderenti, nonché per l'istituzione e lo svolgimento dei servizi dell'Unione e dei Gruppi merceologici;

5) approvare il conto preventivo ed il bilancio consuntivo, con le relazioni dei Revisori Contabili e del Tesoriere, sottoposti a successiva ratifica dell'assemblea;

6) fissare la misura delle quote sociali e dei contributi e le modalità di riscossione, in conformità con il conto preventivo, con delibera sottoposta a successiva ratifica dell'assemblea;

7) nominare i Consiglieri elettivi del Consiglio Direttivo, secondo l'articolo 17;

8) nominare il Tesoriere dell'Unione;

9) deliberare sulle domande di adesione di Associazioni di categoria ed Enti, secondo l'art. 4, sull'espulsione di Associati, secondo gli artt. 6 e 7, e sull'adesione dell'Unione ad altre Associazioni;

10) giudicare sui ricorsi presentati a norma dell'art. 4;

11) formulare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, nonché approvare i regolamenti dei Gruppi merceologici e le variazioni dello statuto di eventuali Associazioni ed Enti aderenti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 36 di cui in appresso;

12) su proposta del Consiglio Direttivo, approvare le modifiche del presente Statuto, da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;

13) promuovere e curare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento dei fini statutari;

14) deliberare su ogni altro oggetto sottopostogli dagli altri Organi dell'Unione.

## Art. 16

La Giunta si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, quando lo dispongano il Presidente o il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto ad un giorno; la convocazione di urgenza non è applicabile nei casi di nomine demandate alla Giunta.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due quinti dei componenti della Giunta. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tranne per l'accoglimento dei ricorsi di cui all'art. 4, per le quali è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.

Per il calcolo della maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

Alle riunioni della Giunta partecipano anche i Probiviri.

I componenti della Giunta che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti componenti:

- a) Presidente dell'Unione;
- b) Vice Presidenti dell'Unione;
- c) un rappresentante designato dal Comitato per la Piccola Industria, scegliendolo tra i componenti nominati ai sensi dell'art. 15, comma c);
- d) un rappresentante designato dal Gruppo Giovani, scegliendolo tra i componenti nominati ai sensi dell'art. 15, comma d);
- e) il Tesoriere;
- f) diciotto Consiglieri votati a scrutinio segreto dalla Giunta;
- g) due componenti designati dal Presidente fra le realtà aziendali o merceologiche più significative.

Ne fa altresì parte di diritto il Presidente dell'Unione che ha ricoperto tale carica nel quadriennio precedente, almeno per la metà del mandato.

Il Comitato di Presidenza può inoltre prevedere la presenza di invitati permanenti ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Spettano ad esso, in rapporto all'urgenza delle deliberazioni, tutti i compiti e le facoltà normalmente assegnate alla Giunta.

Inoltre, esso ha in modo specifico il compito di:

- 1) approvare la proposta del bilancio consuntivo e del conto economico preventivo da sottoporre alla Giunta e, per il bilancio, anche alla ratifica dell'Assemblea;
- 2) stabilire l'azione a breve termine dell'Unione, nell'ambito delle indicazioni programmatiche della Giunta e delle direttive di massima dell'Assemblea;
- 3) predisporre i piani per l'azione a lungo termine;
- 4) nominare e revocare il Direttore, su proposta del Comitato di Presidenza;
- 5) deliberare sulle domande di adesione di singole Imprese secondo l'art. 4, e sull'espulsione di soci, secondo gli articoli 6 e 7;

6) designare, impartendo le direttive normative ed economiche, commissioni aventi lo scopo di studiare, trattare e risolvere con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e con i pubblici rappresentanti tutti i problemi di lavoro di carattere generale con l'assistenza di esperti a seconda degli argomenti da trattare;

7) istituire delegazioni e uffici staccati dell'Unione e stabilirne i compiti e l'organizzazione;

8) deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni due mesi.

Per la validità della seduta e per le modalità di convocazione e di votazione valgono le stesse norme di cui all'articolo precedente.

## PRESIDENTE

### Art. 18

Il Presidente è eletto con la procedura di cui all'art. 37, dura in carica quattro anni e una sua ulteriore elezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Presidente rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni, quanto di fronte ai terzi anche in giudizio, con firma singola. In collaborazione coi Vice Presidenti egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, vigila e cura il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione in ottemperanza alle norme statutarie e adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente statuto o gli siano delegate dai competenti Organi sociali. Egli può nominare Commissioni chiamando a farne parte, se necessario, anche persone estranee all'Unione. Ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo persone di particolare competenza per argomenti posti all'ordine del giorno.

Ha altresì la facoltà di convocare riunioni di associati a scopo

consultivo o di richiederne la convocazione attraverso il Presidente del rispettivo Gruppo merceologico o dell'Associazione di categoria aderente all'Unione.

I compiti e le facoltà di cui sopra possono essere delegati ad un Amministratore Delegato, secondo il mandato del Comitato di Presidenza.

Il Presidente esercita il diritto di querela e può altresì costituirsi parte civile per i reati commessi a danno dell'Unione Industriale.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito con funzioni vicarie dal Vice Presidente indicato dal Comitato di Presidenza, oppure nel caso di mancata indicazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Se l'impedimento è definitivo, entro tre mesi si deve avviare ed esaurire la procedura per la nuova elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, ferma restando, fino alla sua effettiva elezione, la sostituzione del Presidente con le modalità di cui al comma precedente.

## VICE PRESIDENTI

### Art. 19

Il numero dei Vice Presidenti dell'Unione è stabilito di volta in volta dal Presidente che li propone, con un massimo di quattro; nella scelta dei Vice Presidenti il Presidente terrà normalmente anche conto di un criterio di rappresentanza delle piccole, medie e grandi Imprese.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente dell'Unione e lo sostituiscono, nei limiti delle deleghe ricevute, ed esercitano tutte le altre funzioni loro delegate da Organi dell'Unione.

Uno di essi, nei casi e con le modalità previste dall'art. 18, può esercitare le funzioni vicarie del Presidente.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di un mandato, salvo sia trascorso almeno un quadriennio dall'ultima elezione.

## COMITATO DI PRESIDENZA

### Art. 20

Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Unione costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è collegialmente responsabile della esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi statuari e degli indirizzi generali dell'azione dell'Unione. Esso esercita in caso di urgenza le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire sull'esercizio di tali funzioni alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Sono inoltre compiti specifici del Comitato di Presidenza:

- 1) eventualmente deliberare la nomina di un Amministratore Delegato ed il contenuto del relativo mandato;
- 2) proporre al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore;
- 3) nominare e revocare i Vice Direttori su proposta del Direttore dell'Unione;
- 4) nominare i rappresentanti dell'Unione presso Enti, pubblici e privati.

Il Comitato di Presidenza stabilisce le modalità delle proprie riunioni e dell'esercizio delle proprie funzioni. Normalmente si riunisce due volte al mese. In caso di votazioni, ogni componente ha diritto a un voto, con prevalenza del voto del Presidente nel caso di parità; qualora sia nominato, vi partecipa pure l'Amministratore Delegato.

Tra i componenti del Comitato può esservi una delega di funzioni, così come può esservi una ripartizione delle funzioni proprie del Comitato tra i suoi componenti, secondo quanto è stabilito dal Presidente, anche seguendo una ripartizione secondo i settori fondamentali in cui si articola l'attività dell'Unione, ferma restando, in ogni caso, la corresponsabilità collegiale.

Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato di Presidenza può attribuire di volta in volta suoi specifici compiti al Direttore dell'Unione.

## PROBIVIRI

### Art. 21

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto, tra i cinque Probiviri, in accordo dai due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Torino, che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento

confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma che regoli l'Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

## REVISORI CONTABILI

### Art. 22

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

## TESORIERE

### Art. 23

Il Tesoriere è eletto dalla Giunta ai sensi dell'art. 15, punto 8, e sovrintende alla gestione finanziaria dell'Unione in conformità del conto preventivo e delle delibere degli Organi competenti e riferisce alla Giunta ed alla Assemblea per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo, secondo le proposte del Consiglio Direttivo.

## DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

### Art. 24

I componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere durano in carica due anni e sono rieleggibili, i Proviviri e i Revisori Contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali di cui agli artt. 9 e 10 sono gratuite.

## COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA

### Art. 25

E' costituito in seno all'Unione un Comitato per la Piccola Industria.

Una Assemblea di Delegati della Piccola Industria, nominati dai Gruppi merceologici e dalle eventuali Associazioni di categoria aderenti all'Unione in ragione di un delegato ogni 25 ditte o frazione di 25 aventi tale qualifica, nominerà 18 Consiglieri, che formeranno il Comitato predetto.

Per le Associazioni aderenti ai sensi dell'art. 32 del presente statuto il numero dei delegati all'Assemblea suddetta verrà concordato

dalla Giunta dell'Unione con gli Organi competenti delle Associazioni stesse.

Tale Comitato sarà integrato dall'ex Presidente del Comitato Piccola Industria che ha ricoperto tale carica nel biennio precedente, da un rappresentante di ogni Gruppo merceologico od Associazioni di categoria aderente all'Unione che lo desideri, purché sia titolare di azienda considerata "piccola industria" e membro del Consiglio Direttivo della categoria di appartenenza o invitato permanente nello stesso.

Il Comitato:

a) nomina tra i propri componenti un Presidente ed assegna le altre cariche eventualmente previste dal regolamento di cui alla lettera c);

b) nomina cinque dei suoi componenti a far parte della Giunta dell'Unione e, tra di essi, un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Unione;

c) provvede a darsi un proprio regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unione;

d) esamina i problemi specificamente interessanti le piccole aziende ed esprime il punto di vista delle medesime nei confronti delle questioni generali interessanti l'industria.

Il Comitato verrà convocato in via normale almeno una volta ogni trimestre ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il suo Presidente o ne faccia istanza almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria, d'intesa con il Presidente dell'Unione, ha facoltà di convocare riunioni di piccoli industriali per l'esame e la discussione di problemi riguardanti la Piccola Industria.

Il Presidente ed il Direttore dell'Unione partecipano di diritto alle riunioni del Comitato per i necessari collegamenti.

Il Comitato per la Piccola Industria si rinnova in occasione delle scadenze biennali delle cariche sociali dell'Unione.

## GRUPPO GIOVANI

### Art. 26

E' costituito in seno all'Unione un Gruppo Giovani Imprenditori, al quale partecipano i giovani imprenditori designati dalle Imprese associate. Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento da sottoporre alla ratifica della Giunta.

Il Gruppo, in armonia con lo statuto dell'Unione e della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, ha lo scopo di facilitare l'esame e l'approfondimento dei problemi specificamente interessanti i Giovani Imprenditori dell'Industria, affinché essi possano dare la migliore collaborazione alle attività dell'Unione; esso sottopone agli organi dell'Unione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo; mantiene contatti con similari organismi nazionali e stranieri e prende in genere tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il Gruppo nomina tra i suoi componenti tre membri a far parte della Giunta dell'Unione e, tra di essi, un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Unione.

## CONTRIBUTI, PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

### Art. 27

Le Imprese associate all'Unione sono tenute al versamento delle quote sociali che verranno annualmente stabilite, insieme alle modalità di riscossione, dalla Giunta e ratificate dall'assemblea. Le quote associative riscosse sono intransmissibili.

Con tali contributi, l'Unione farà fronte a tutte le spese ordinarie occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Unione stessa e delle eventuali Associazioni aderenti ed assolverà i suoi obblighi nei confronti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

## Art. 28

Le quote sociali conferite dalle Imprese associate, la eccedenza attiva della gestione annuale e le erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Unione, costituiscono il fondo comune dell'Unione medesima.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Le direttive per l'amministrazione di tale fondo sono stabilite dal Consiglio Direttivo per la parte straordinaria e dal Presidente per l'ordinaria amministrazione.

L'attuazione concreta di tali direttive spetta al Direttore sotto la vigilanza del Presidente.

I Gruppi merceologici e le eventuali Associazioni di categoria aderenti possono costituirsi fondi particolari, con versamenti delle Imprese associate della categoria, in aggiunta alle quote sociali di cui all'articolo precedente, per lo svolgimento di iniziative specificamente interessanti la categoria, indipendentemente dalle normali funzioni proprie dell'Unione. Tali fondi, riscossi dall'Unione insieme ai contributi associativi, vengono accreditati ai singoli Gruppi o Associazioni che li amministrano, dandone conto al Comitato di Presidenza su sua richiesta. Le associazioni di categoria le quali di fatto - alla data di entrata in vigore del presente statuto - godono di autonomia amministrativa agli effetti del bilancio e della gestione dei fondi sociali, potranno mantenere tale autonomia, con l'impegno di dare informazioni circa i propri bilanci consuntivo e preventivo al Comitato di Presidenza dell'Unione su sua richiesta.

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio consuntivo dell'Unione, che - unitamente al bilancio preventivo - viene presentato entro quattro mesi alla Giunta. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono redatti in conformità allo schema predisposto dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

## DIRETTORE E PERSONALE

### Art. 29

La nomina del Direttore dell'Unione viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.

Il Direttore ha i seguenti compiti:

- 1) coadiuva il Presidente ed il Comitato di Presidenza e cura l'attuazione delle disposizioni degli organi statutari;
- 2) sovrintende all'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione;
- 3) propone al Comitato di Presidenza la nomina e la revoca dei Vice Direttori e ne coordina l'attività;
- 4) partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Unione nonché alle riunioni del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani.

Per il personale dipendente, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato di Presidenza, la scelta, l'assunzione e l'assegnazione sono affidate al Direttore, ad eccezione dei Vice Direttori per i quali vale quanto disposto dall'art. 20.

Con apposito regolamento interno vengono fissate le norme circa il trattamento e la disciplina del personale.

Il personale degli uffici dipende direttamente dal Direttore dell'Unione.

Dalle Associazioni di categoria eventualmente aderenti all'Unione si potrà provvedere direttamente all'assunzione del personale direttivo di Associazione o comunque di quel personale che per ragioni particolari si vorrà tenere indipendente dall'Unione. Tale personale dipenderà unicamente dal Consiglio Direttivo delle singole Associazioni e da queste verrà retribuito, a carico dei fondi di cui al quarto capoverso dell'art. 28.

In tal caso, il Consiglio Direttivo dell'Associazione risponderà verso l'Unione dell'aderenza del proprio personale dipendente alle direttive disciplinari e d'indole generale del Direttore dell'Unione.

## SCIoglimento

### Art. 30

L'Unione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea presa dalla maggioranza dei 3/4 dei voti di cui complessivamente dispone l'Assemblea medesima.

L'Assemblea nominerà, se del caso, uno o più liquidatori. Le eventuali attività residue potranno essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## NORME GENERALI

### Art. 31

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

## TITOLO IV

### ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE

### Art. 32

L'adesione all'Unione del Collegio dei Costruttori Edili o di altre Associazioni con particolari caratteristiche organizzative sarà regolata, nei rapporti con l'Unione, da condizioni da concordarsi su conformi deliberazioni dei rispettivi Organi competenti.

Analogamente saranno deliberate dalla Giunta dell'Unione le con-

dizioni per l'adesione singola di aziende aventi una particolare situazione organizzativa in campo nazionale.

Alle Associazioni, e alle aziende di cui al comma precedente, potrà essere chiesto di aderire secondo quanto disposto dall'art. 2, ove ciò venisse a ritenersi opportuno o necessario, in base anche a quanto disposto dalle norme e dallo statuto confederale.

#### Art. 33

La ripartizione delle Imprese aderenti all'Unione in gruppi merceologici è determinata in base alle decisioni della Giunta da cui deriva l'elenco dei raggruppamenti, che resterà in allegato al libro delle adunanze della stessa Giunta.

#### Art. 34

L'elenco dei Gruppi merceologici può essere modificato con delibera della Giunta, anche su proposta dei Gruppi interessati, senza che ciò comporti modifica statutaria. Salvo particolari esigenze, valutate dalla Giunta, non potrà essere creato, o mantenuto per più di un biennio, un Gruppo che non rappresenti almeno 500 dipendenti.

L'eventuale adesione all'Unione di una Associazione di categoria esclude automaticamente l'esistenza o il permanere del rispettivo Gruppo, che ritorna valido nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Qualora sia necessario, la Giunta a seguito dell'ammissione di una Associazione provvederà a modificare l'elenco dei Gruppi esistenti.

#### Art. 35

Ogni Impresa associata fa automaticamente parte del rispettivo Gruppo merceologico, oppure deve far parte di una Associazione aderente all'Unione.

Le Imprese operanti in diversi settori possono far parte di diversi

gruppi, a seconda dei dipendenti impiegati nei singoli settori. In questo caso i rami produttivi verranno considerati come aziende a sé stanti per quanto riguarda l'attività, i contributi ed i voti dei singoli Gruppi, mentre l'Impresa associata sarà considerata unitariamente per la determinazione dei voti spettanti all'Assemblea degli associati.

#### Art. 36

Le Assemblee dei singoli Gruppi o delle Associazioni aderenti devono riunirsi in tempo utile prima della data fissata per l'Assemblea dell'Unione, quando si debba procedere da parte loro alla nomina dei componenti di cui all'art. 15 lettere a) e b), per effettuare le relative designazioni.

Nelle Assemblee di Gruppo, o di Associazioni aderenti, a parte il caso di inquadramento in più Gruppi per il quale vale quanto disposto dall'articolo precedente, ogni Impresa dispone dello stesso numero di voti che le spettano nell'Assemblea degli Associati dell'Unione.

Quando si procede a nomine di persone, le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto. I voti spettanti dovranno essere opportunamente frazionati, in modo da garantire la segretezza.

### NORME PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE

#### Art. 37

Spetta ai Presidenti dei Gruppi e delle eventuali Associazioni aderenti il compito di raccogliere e rendere tempestivamente note le candidature di Associati per le cariche di componente della Giunta dell'Unione (per la parte designata direttamente dall'Assemblea, secondo il disposto degli artt. 13 e 15), di Revisore Contabile e di Proboviro.

Al fine di garantire la più ampia consultazione dei soci per l'elezione del Presidente, è costituita una Commissione Consultiva costituita dai due ex Presidenti che per ultimi hanno rivestito la carica e dal Presidente del

Comitato Piccola Industria. In caso di impedimento, o di rinuncia, essa è integrata dagli ex Presidenti precedenti, ovvero, in loro assenza, da uno o più membri eletti dalla Giunta. La Commissione, entro il limite massimo di un mese dalla avvenuta assemblea di rinnovo della Giunta, raccoglie da qualunque Associato che intenda far pervenire suggerimenti le indicazioni per la candidatura a Presidente dell'Unione e segnala alla nuova Giunta la persona che appare beneficiare del più vasto consenso.

Il candidato indicato dalla Commissione Consultiva che abbia accettato la designazione si presenta alla Giunta con l'elenco dei Vice Presidenti che intende proporre e la Giunta vota contemporaneamente per il Presidente ed i Vice Presidenti. Nel caso di mancata conferma del primo candidato, la Commissione Consultiva presenta altre persone, sulla base delle consultazioni effettuate. In questo caso il nuovo candidato può non presentare subito l'elenco dei Vice Presidenti: la Giunta lo designerà provvisoriamente e dovrà procedere al più presto alla votazione definitiva per il Presidente ed i Vice presidenti proposti.

Nel corso della stessa riunione o, se non è possibile, al più presto, la Giunta provvede a nominare i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, come disposto dall'art. 17.

Al più presto il nuovo Consiglio Direttivo deve tenere la prima riunione.

Entro i trenta giorni successivi al voto positivo della Giunta sul Presidente designato ed i Vice Presidenti, l'Assemblea sarà convocata per la loro elezione. In caso di voto negativo dell'Assemblea, entro i successivi trenta giorni la Commissione Consultiva dovrà procedere a nuove consultazioni ed indicare alla Giunta un nuovo candidato alla carica di Presidente.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 38

Il presente statuto sostituisce quello allegato all'atto costitutivo dell'Unione e successive modifiche ed entra immediatamente in vigore.

ELENCO DEI GRUPPI MERCEOLOGICI  
AGGIORNATO A NOVEMBRE 2008

- 1) Calce, cemento e gesso.
- 2) Edilizia.
- 3) Gruppo Energia.
- 4) Gruppo Turistico e Alberghiero (GTA).
- 5) Imprese di Impianti Tecnologici (AIT).
- 6) Industrie alimentari.
- 7) Industrie chimiche.
- 8) Industrie conciarie.
- 9) Industrie della carta.
- 10) Industrie della gomma e conduttori elettrici.
- 11) Industrie dolciarie.
- 12) Industrie editoriali.
- 13) Industrie grafiche e cartotecniche.
- 14) Industrie meccaniche e meccatroniche.
- 15) Industrie minerarie, estrattive, del marmo, delle pietre e affini.
- 16) Industrie varie.
- 17) Information & Communication Technology (ICT).
- 18) Laterizi.
- 19) Legno e sughero.
- 20) Materie plastiche.
- 21) Moda/Abbigliamento.
- 22) Mugnai e pastai.
- 23) Servizi Ambientali Integrati.
- 24) Servizi e Terziario Innovativo (SETI).
- 25) Tessile/cotoniera.
- 26) Tessili vari.
- 27) Trasporti ed infrastrutture.
- 28) Vetro, ceramica ed abrasivi.
- 29) Vini e liquori, acque gassate, birra e freddo.